

Prot. n. 393/2013/06-00

San Marino, 30 agosto 2013/1712 d.f.R

Ill.mo Consigliere

Gloria Arcangeloni

e p.c

Ufficio Segreteria Istituzionale

Sedi

Scrivo la presente a nome del Congresso di Stato in risposta ai quesiti posti dai Consiglieri di Movimento Civico R.E.T.E. Elena Tonnini e Gloria Arcangeloni. Prima di rispondere ai quesiti in oggetto occorre chiarire alcuni aspetti.

L'esportazione di rifiuti prodotti nella Repubblica di San Marino e l'importazione di rifiuti prodotti in territorio italiano sono soggetti a normativa europea (Regolamento CE n. 1013/2006) e a normativa sammarinese (Decreto Delegato n. 44/2012).

Per tali norme i rifiuti prodotti a San Marino possono essere esportati esclusivamente con due specifiche procedure:

- 1) Procedura autorizzativa, complessa, con tempi lunghi, legata a contratti fra le parti e garanzie bancarie/assicurative; può prevedere sia operazioni di smaltimento che recupero
- Procedura semplificata, con obbligo comunque di fornire alcune informazioni. Tale procedura è permessa esclusivamente per rifiuti speciali, non pericolosi, inseriti nell'Allegato III e III A del Regolamento CE 1013, cioè l'Elenco Verde. Tale procedura, al contrario della precedente può prevedere solo operazioni di recupero.

Per entrambe le procedure, smaltimento (D<sup>i</sup>) e recupero (R<sup>II</sup>), sono possibili operazioni intermedie e finali. Nel caso di recupero, vengono definite operazioni finali quelle da R1 a R11, intermedie da R12 a R13.

La possibilità che possano essere importati rifiuti nel territorio sammarinese è legata alla corretta applicazione del Reg. CE n. 1013/2006. In particolare il Titolo IV, Esportazioni dalla Comunità Europea verso Paesi terzi, di tale norma vieta:

- Importazioni che prevedano operazioni di smaltimento (operazioni classificate D);" Tale divieto si applica a Paesi non appartenenti all'Associazione EFTA, quindi anche alla Repubblica di San Marino.
- Importazioni che prevedano il recupero (operazioni classificate R) verso Paesi a cui NON si applica la Decisione OCSE in merito ai rifiuti di cui al l'Art. 36, elenco a) > g). Quindi per la Repubblica di San Marino è fatto divieto importare tali rifiuti.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino segreteria.territorio@gov.sm - www.territorio.sm T +378 (0549) 882 480 F +378 (0549) 885265



L'unica eccezione prevista dal Regolamento CE a tali divieti è per l'importazione di rifiuti destinati ad operazioni di recupero e inseriti nell'Allegato III e IIIA del Reg. CE 1013, per i quali è possibile applicare la procedura autorizzativa come da Art. 35 (smaltimento verso Paesi EFTA).

Per quanto evidenziato sopra, i rifiuti prodotti in territorio italiano ed eventualmente importati a San Marino, potrebbero essere solo speciali, non pericolosi e in Elenco Verde e dovrebbero utilizzare la procedura autorizzativa. Inoltre le importazioni sarebbero ammesse solo per operazioni di recupero.

La Repubblica di San Marino però, in base agli accordi con la Repubblica Italiana può esclusivamente esportare i propri rifiuti, quindi l'importazione, ammissibile per regolamento CE, non è al momento contemplata e non fattibile.

Ciò premesso, in riferimento ai quesiti posti si riporta quanto riferito dagli Uffici ed Enti competenti:

- 1. Gli accordi con le Regioni Italiane sono soggetti a modifiche per quanto riguarda i quantitativi e le tipologie di rifiuti destinati alle esportazioni. Si allegano gli accordi in essere.
- 2. Presso l'UOGA si sono svolti alcuni colloqui verbali con operatori economici sammarinesi, interessati ad importare particolari categorie di rifiuto speciale non pericoloso, appartenenti al cosiddetto "Elenco Verde" del Reg. CE 1013/2006. Le aziende interessate sono tre: Beccari s.r.l., Metal World s.r.l., Novalluminio s.r.l. Le prime due sono già operative nel settore gestione rifiuti. Le tre aziende hanno richiesto la possibilità di importazioni in merito a rifiuti quali rottami di ferro e alluminio e destinati ad operazioni di recupero.
- 3. E' stata inviata una lettera da parte della Segreteria di Stato al Territorio e Ambiente alle ditte che recentemente hanno presentato tali richieste, cioè Metal World srl e Novalluminio srl; Tale comunicazione evidenzia la necessità di avviare ulteriori verifiche per l'importazioni di rifiuti, oltre a chiarire che al momento non è possibile svolgere tali attività in base agli accordi vigenti con la Repubblica Italiana e le Regioni.
- 4. Il Dipartimento di Prevenzione, attualmente deputato alla vigilanza sul trasporto dei rifiuti, riferisce che le aziende che operano nella gestione dei rifiuti vengono controllate periodicamente e ad oggi non sono state riscontrate importazioni di rifiuti in territorio sammarinese. Si evidenzia inoltre che tale possibile attività sarebbe classificata "spedizione illegale", come da Art. 2, comma 35 del Reg. 1013/2006, oltre che sanzionata, in riferimento ad operatori sammarinesi, dall'Art. 38, comma 2, lettera d) e dall'Art. 39, comma 4, lettera b) del D.D. 44/2012 Codice Ambientale.

E' stata riscontrata da parte di una società che si occupa di gestione di rifiuti ferrosi e non, l'importazione di materie prime secondarie di cui all'art. 17 del Decreto Delegato n.44/2012 ai sensi del Regolamento UE 333/2011 recepito dalla Commissione per la Tutela Ambientale n. 105 del 28/09/2011.

- 5. Le potenziali importazioni sarebbero riferite esclusivamente a rifiuti destinati a recupero e le Autorizzazioni sarebbero rilasciate ad uno specifico impianto dagli organismi competenti (Collegio Tecnico e/o Commissione Tutela Ambientale), che potranno valutare e autorizzare determinate operazioni R1-R13. Le operazioni di recupero, in particolare la R1, alla quale si riferisce il quesito, non presentano definizioni quali "incenerimento"; tale definizione si trova nella tabella che elenca le operazioni di smaltimento, NON previste per le potenziali importazioni (vedi definizione di inceneritore<sup>iii</sup> e rifiuto combustibile da rifiuto<sup>iv</sup>).
- 6. L'AASS ritiene che l'eventuale importazione dei rifiuti dall'Italia debba essere preceduto da accordi bilaterali con il Ministero dell'Ambiente Italiano, integrati con accordi a cascata di natura regionale; ciò premesso l'AASS ritiene quanto meno che vadano valutati tutti gli aspetti legati alla tipologia del rifiuto, l'ubicazione dell'impianto, la condivisione della cittadinanza, la progettazione industriale, la valutazione di carattere economico; allo stato dell'arte attuale pertanto non sussistono le condizioni per importare rifiuti;

**REPUBBLICA DI SAN MARINO** 



7. Fermo restando quanto espresso al punto precedente la possibilità di creare economia importando rifiuti va valutata sotto il profilo di gestione industriale dei medesimi. L'AASS è impegnata ad aumentare sensibilmente la quota di differenziata mediante l'estensione del metodo porta a porta e l'intercettazione dei rifiuti organici finalizzata alla produzione di compost nonché ad incanalare i rifiuti speciali non pericolosi secondo percorsi tali da evitare i cassonetti di zona (vedasi Regolamento di gestione dei rifiuti approvato con delibera del CdA nº 46 del 23/05/2013). L'implementazione della strategia di "Rifiuti Zero" si colloca in questa prospettiva anche se bisogna effettuare delle distinzioni: L'RSU, cioè i rifiuti cittadini non devono essere confusi con i rifiuti speciali, pericolosi e non, provenienti dalle aziende. Questi ultimi hanno già una altissima percentuale di riciclaggio e recupero, poiché altrimenti il loro smaltimento rappresenterebbe per le aziende private una spesa troppo elevata.

L'importazione di rifiuti non potrà mai avvenire, a nostro avviso, riversando i costi sui cittadini ma essere in grado di generare plusvalenze; diversamente non se ne capirebbe il significato.

- 8. Le categorie di rifiuti prodotti in territorio sammarinese sono riferite a diversi CER<sup>V</sup>. E' quindi difficile poter pensare ad impianti di recupero interni idonei a trattare con operazioni finali (R1-R11) tutte le varie tipologie prodotte da nostri operatori (vedi tabelle allegate, riferite alle esportazioni anno 2012 verso Regione Emilia Romagna, Marche, Lombardia). Le importazioni richieste riguardano al contrario specifiche tipologie di rifiuto, che potrebbero essere trattati con operazioni di recupero intermedie/finali.
- 9. Al momento il Governo non ha intrapreso nessun tipo di processo decisionale né di valutazione preventiva riguardo al tema dell'importazione di rifiuti.
- 10. Fatto salvo quanto espresso al punto precedente, in territorio sono stati autorizzati vari "impianti" di trattamento rifiuti senza per questo trattare materiali provenienti da importazioni. Tali impianti ricevono rifiuti prodotti da operatori sammarinesi e/o cittadini privati ed eseguono operazioni di trattamento rifiuti con specifiche operazioni di recupero (es: R4, R13) o smaltimento (D15) e spedizione di tali rifiuti verso impianti finali siti in territorio italiano. Si allega un elenco di impianti autorizzati per specifiche operazioni (R/D) e specifici codici di rifiuti (CER).

I quesiti successivi sono stati già trattati nelle argomentazioni precedenti.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



<sup>i</sup> OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (qualsiasi operazione diversa dal recupero anche Quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. - Allegato A, 0.0. 44/2012)

D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)

D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nel suoli, ecc.)

D 3 InlNioni in profondità (ad es. inlezione dei rifiuti pompa biti in pozzi, in cupole sa line o in faglie geologiche naturali, ecc.)

D 4 lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) D 5 Mesca in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli u

D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)

D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D B Trattamento biologico non speCificato altrove nel presente allE!(Ja to, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei

procedimenti indicati da D 1 a O 12

D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei

procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10 Incenerimento a terra

D 11 Incenerimento in mare ("")

D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera)

D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni Indicate da D 1 a D 12 ("\*\*)

o 14 Ricondizionamento prellminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13

D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso i I deposito temporaneo, prinia della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)

(\*) Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.

(\*\*) In mancanza di un altro COdice O appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, Incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni Indicate da D 1 a O 12.

OPERAZIONI DI RECUPERO (qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere al rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararii ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale - (Allegato 8, 0.0. 44/2012)

R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (\*)

R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi

R 3 Ricidaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) (\*\*)

R 4 Ricidaggio/recupero del metalli e dei composti metallici

R 5 Ricidaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (\*\*\*)

R 6 Rigenerazione degli addio delle basi

R 7 Recupero del prodotti che servono a ridurre ('inquinamento

R B Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori

R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R IO

R 12 Scamblo di rifiuti per sottoporll a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 (\*\*\*\*)

R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (esduso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo In cui I

rifiuti sono prodotti)

(\*) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

- 0,60 per gli impianti funzionanti e aut orizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1º gennaio 2009,- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula:

Efficienza energetica =  $(Ep - (Ef + EI))/(O,97 \times (Ew + Ef) dove: Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (Gj/anno); Ef == alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno) Ew == energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno) El = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno); 0,97 =fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni. La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.$ 

(\*\*) Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

(\*\*\*) È compresa la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo e il ricidaggio dei materiali da costruzione inorganici. (\*\*\*\*) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni Indicate da R1 a R 11. III

Gli inceneritori sono impianti principalmente utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti mediante un processo di combustione ad alta temperatura (incenerimento) che dà come prodotti finali un effluente gassoso, ceneri e polveri.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO** 

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino segreteria.territorio@gov.sm - www.territorio.sm



Il Combustibile solido secondario (CSS) è un combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359. Può derivare dal trattamento di frazioni omogenee e opportunamente selezionate di *rifiuti urbani, rifiuti industriali, rifiuti commerciali, rifiuti da costruzione* e *demolizione, fanghi da depurazione* delle *acque reflue civili* e *industriali,* ecc. La definizione, introdotta dal D. L.vo 3 dicembre 2010, n.205, ha superato la distinzione tra *Combustibile derivato da rifiuti di qualità normale* (COR) e *Combustibile derivato da rifiuti di qualità elevata* (CDR-Q) presente nella D. L.vo 152 del 2006. SI presenta di solito in varie forme, addensate o meno.

CER è l'acronimo di Catalogo Europeo dei Rjfiuti. I codici CER sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie (es. 03 01 01 scarti di corteccia e sughero), volte ad identificare un rifiuto di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo produttivo. I codici, in tutto 839, sono inseriti all'interno dell' "Elenco dei rifiuti" istituito dall'Unione Europea con la Decisione 2000/532/Ce, recepita dal 0.0. 44/2012.

Allegati: -Elenco operatori classificati come "impianti R/D" -Copia Accordi

-Tipologia CER

Il Segretario di Stato Matteo Fiorini

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino segreteria.territorio@gov.sm - www.territorio.sm T +378 (0549) 882 480 F +378 (0549) 885265

# Anagrafe soggetti

Nome	Tipo	N. Registrazione		Indirizzo	Comune/Castello	Tel	Email	Operazione
A.A.S.P.	Esportatore / Notificatore / Organizzatore Generatore / Produttore Impianto di Recupero / Smaltimento	,	P.IVA	via XXVIII Luglio, 50	Borgo Maggiore	. 0549-999552		R5 - R13
A.A.S.S.	Esportatore / Notificatore / Organizzatore Generatore / Produttore Impianto di Recupero / Smaltimento Vettore	5M02463 SM02463 DEL. CT n. 90-12/07/2012	SM02463	Via Andrea di Superchio, 16	Borgo Maggiore	903148-903062	i : dario.felici@aass.sm	D15 - R13
Associazione Sammarinese Autotrasporti • A.S.A. S.p.A.	Dichiarante rifiuti Esportatore / Notificatore / Organizzatore Generatore / Produttore Impianto di Recupero / Smaltimento Vettore	SM 291 SM 291 DEL. CT n. 67, 208 e 232	SM 291	Strada Genghe di Atto, 94	Acquaviva	0549-911633	asa@omniway.sm	
BECCARI s.r.l.	Dichiarante rifiuti Esportatore / Notificatore / Organizzatore Generatore / Produttore Impianto di Recupero / Smaltimento Vettore	SM18062 Del. CT n. 61 - 11-04-2013 Del. CT n. 159-16/06/11	SM18062	via Rio Cerbiano, 21	Fiorentino	0549-878354	ufficiotecnico@beccarirecuperomateriali.sm	R3 - R7 - R13 - D15
Beccari S.r.L. (Via Rio Cerbiano, 17)	Generatore / Produttore Impianto di Recupero / Smaltimento			Via Rio Cerbiano, 17	Fiorentino	0549-878354	ufficiotecnico@beccarirecuperomateriali.sm	
C.A.S. s.r.l.	Dichiarante rifiuti Esportatore / Notificatore / Organizzatore Generatore / Produttore Impianto di Recupero / Smaltimento Vettore	DEL. CT n. 201-22/09/2011 DEL. CT n. 201-22/09/2011 DEL. CT n. 220-07/11/2011	COE {4891	via B. di Santolino, 79	Acquaviva	0549-911086	cassr@omniway.sm	R4 - R5 - R13
G.A.D. S.p.A. ٦	Dichiarante rifiuti Esportatore / Notificatore / Organtzzatore Generatore / Produttore Impianto di Recupero / Smaltimento Vettore	DEL. CT n. 194-20/05/2010+ DEL. CT n.154-19/05/2011 CT n. 157-16/06/2011	COE 119195	Str. Cardio, 26	Serravalle	0549-901100	gidtraspor@omniway.sm	R4R5 - R13
G.A.L. S.p.A.	Organizzatore Generatore /	DEL. CT n. 68-23/07/2009 DEL. CT n. 289-07/12/2010 DEL. CT n. 226-07/11/2011	COE 1097	via Ordelaffi, 114	Borgo Maggiore	0549-903085	info@gal.sm	R4 - R5 - R13

# nagrafe soggeth / GE-U.O.G.A.

Nome	Tipo	N. Registrazione	COE / P.IVA	Indirizzo	Comune/Castello	Tel	Email	Operazione
	Dichiarante rifiuti					and the second second	م 	
METAL WORLD srl	Esportatore / Notificatore / Organizzatore Generatore / Produttore Impianto di Recupero / Smaltimento Importatore / Destinatario Vettore		COE 23327	Via Prato delle Valli, 12	Acquaviva	0549/911751	alberto.masi@metalworld.sm	R4 - R13 - R4 - R13
YGHENOS s.r.l.	Organizzatore Generatore / Produttore Impianto di Recupero /	193-10/12/2009; CT n. 265 -		∙ via { ∙ Maggio, 7	Faetano	0549-878140	/gnenos@alice.sm	D15 - R13

# Anagrafe soggetti

Nome	Тіро	N. Registrazione	COE / P.IVA	Indirizzo	Comune/Castello	Tel	Email
: A.A.S.P.	Esportatore / Notificatore / Organizzatore Generatore / Produttore Impianto di Recupero / Smaltimento	•		via XXVIII Luglio, 50	Borgo Maggiore	0549-999552	
A.A.S.S.	Esportatore / Notificatore / Organizzatore Generatore / Produttore Impianto di Recupero / Smaltimento Vettore	SM02463 SM02463 DEL. CT n. 90-12/07/2012	SM02463	Via Andrea di Superchio, 16	Cailungo	903148-903062	dario.felici@aass.sm
Associazione Sammarinese Autotrasporti - A.S.A. S.p.A.		SM 291 SM 291 DEL. CT n. 67, 208 e 232	SM 291	Strada Genghe di Atto, 94	Acquaviva	0549-911633	asa@omniway.sm
BECCARI s.r.l.	Dichiarante rifiuti Esportatore / Notificatore / Organizzatore Generatore / Produttore Impianto di Recupero / Smaltimento Vettore	SM18062 Del. CT n. 61 - 11-04-2013 Del. CT n. 159-16/06/11	SM18062	via Rio Cerbiano, 21	Fiorentino	0549-878354	រៅficiotecnico@beccarirecuperomateriali.sm
C.A.S. s.r.l.	Esportatore / Notificatore / Organizzatore Generatore / Produttore Impianto di Recupero / Smaltimento Vettore Dichiarante rifiuti	DEL. CT n. 201-22/09/2011 DEL. CT n. 201-22/09/2011 DEL. CT n. 220-07/11/2011	COE 4891	via B. di Santolino, 79	Acquaviva	0549-911086	cassrl@omniway.sm
	Dichiarante rifiuti Esportatore / Notificatore / Organizzatore Generatore / Produttore Impianto di Recupero / Smaltimento Vettore	DEL. CT n. 194-20/05/2010+ DEL. CT n. 154-19/05/2011 <sup>1</sup> CT n. 157-16/06/2011	COE 19195	Str. Cardio, 26	Serravalle	0549-901100	gadtraspor@omniway.sm
G.A.L. S.p.A.	Esportatore / Notificatore / Organizzatore Generatore / Produttore Impianto di Recupero / Smaltimento	DEL. CT n. 68-23/07/2009 DEL. CT n. 289-07/12/2010 DEL. CT n. 226-07/11/2011	COE 1097	via Ordelaffí, 114	Borgo Maggiore	0549-903085	info@gai.sm

Nome	Тіро	N. Registrazione	COE / P.IVA	Indirizzo	Comune/Castello	Tel	Email
	Vettore Dichiarante rifiuti						
METAL WORLD srl	Esportatore / Notificatore / Organizzatore Generatore / Produttore Impianto di Recupero / Smaltimento Importatore / Destinatario Vettore	•	COE 23327	Via Prato delle Valli, 12	Acquaviva	0549/911751	alberto.masi@metalworld.sm
YGHENOS 、 s.r.l.	Esportatore / Notificatore / Organizzatore Generatore / Produttore Impianto di	193-10/12/2009; CT n. 265 - 07/12/2010 DEL. CT n. 193-10/12/2009; CT n. 265 -	SM 06144	, via I Maggio, 7	Faetano	0549-878140	ygnenos@alice.sm

945.

San Marino, 21 settembre 2000

Accodo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese

Entrata in vigore: 21 giugno 2001,

# ACCORDO TRA

# IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

# IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

# PER LO SMALTIMENTO SECONDO METODI ECOLOGICAMENTE CORRETTI DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI, PRODOTTI IN TERRITORIO SAMMARINESE.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino,

Vista la nota prot. n. 172/98 in data 25 febbraio 1998 a firma del Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura della Repubblica di San Marino, con la quale si richiede di pervenire ad un'intesa al fine di trasferire i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino presso impianti nel territorio della Repubblica Italiana, rappresentando, a tal fine, che le ridotte dimensioni e le caratteristiche del territorio della Repubblica di San Marino nonché l'alta densità abitativa impediscono di realizzare impianti di smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi idonei ed adeguati al fabbisogno, e determinano, di conseguenza, una situazione di eccezionale difficoltà nella gestione dei rifiuti;

Visto il prospetto riassuntivo allegato alla nota suddetta, concernente la valutazione previsionale di massima di produzione di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi nella Repubblica di San Marino;

Nel rispetto della nonnativa comunitaria vigente in materia;

. . . . . . . . . . . . . .

Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare riferimento all'articolo II, punto 4, e IV;

# hanno convenuto quanto segue

# ARTICOLO 1

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, è consentita l'importazione e lo smaltimento nel territorio della Repubblica Italiana di rifinti speciali e di rifinti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino.

I rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi importali dalla Repubblica di San Marino devono essere sottoposti ad attività di smaltimento in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente nella Repubblica Italiana e nel rispetto della stessa.

La Repubblica di San Marino stipula intese con le Regioni della Repubblica Italiana e preferibilmente con quelle più vicine al suo territorio, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti e consentire lo smaltimento degli stessi in uno degli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione, in attuazione del principio comunitario di prossimità.

## ARTICOLO 2

E' vietata l'importazione nel territorio della Repubblica Italiana dei rifiuti prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino contenenti PCB (peliclorodifenili, policlorotrifenili, monometilettetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibiomodifenilmetano, nonché ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso).

Le importazioni nel territorio della Repubblica Italiana dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette alle procedure stabilite dalle vigenti normative comunitaria ed italiana. Ove ne ricorrano le condizioni, le Autorità competenti di destinazione possono stipulare con la Repubblica di San Marino accordi relativi all'uso della procedura di notifica generale prevista dalla normativa comunitaria vigente.

#### ARTICOLO 4

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi in uscita dalla Repubblica di San Marino devono viaggiare accompagnati dal formulario di identificazione previsto dalle vigente normativa italiana.

# ARTICOLO 5

I trasportatori che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e importano tali rifiuti nel territorio della Repubblica Italiana devono essere autorizzati secondo la normativa vigente nella Repubblica di San Marino. I predetti soggetti, qualora effettuino anche operazioni di trasporto all'interno del territorio italiano, devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. A tal fine le Sezioni regionali dell'Albo provvedono ad iscrivere, alle condizioni previste dalla normativa vigente, i trasportatori della Repubblica di San Marino che ne facciano richiesta.

I rifuiti oggetto del presente Accordo introdotti nel territorio della Repubblica Italiana devono essere gestiti secondo metodi ecologicamente corretti. L'Autorità competente di destinazione è autorizzata a vietare l'introduzione dei rifiuti nella zona di giurisdizione se ha motivo di ritenere che non possa essere soddisfatta la predetta condizione.

# ARTICOLO 7

Le importazioni dei rifiuti di cui al presente Accordo nel territorio della Repubblica Italiana sono soggette al deposito, a favore della Repubblica di San Marino, di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra le spese di trasporto - compresi gli eventuali casi

di spedizioni di rifiuti non conformi alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto e di traffico illecito di rifiuti -, nonché le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni.

Le Autorità della Repubblica di San Marino provvederanno allo svincolo della polizza fideiussoria solo dopo aver ricevuto il certificato di avvenuto corretto smaltimento da parte della competente Autorità di destinazione.

#### ARTICOLO 8

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni che regolano il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Il presente Accordo, e le eventuali modifiche ad esso apportate, saranno notificati alla Commissione europea a cura del Ministero dell'Ambiente della Repubblica Italiana entro tre mesi dalla data di entrata in vigore.

# ARTICOLO 10

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Il presente Accordo può essere modificato consensualmente per Scambio di Note/Lettere tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo per iscritto all'altra Parte con notifica non inferiore a sei mesi.

La denuncia dell'Accordo non inciderà sui diritti e sugli obblighi da esso derivanti nel periodo precedente alla denuncia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a SAN MARINO , il 21 SETTEM BRE 2000 in due originali entrambi nella lingua italiana e facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica di San Marino

values caladai

946.

San Marino, 21 settembre 2000

Accodo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese

(Entrata in vigore: 15 giugno 2001)

# ACCORDO TRA

# IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## ED

# IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

# PER IL RECUPERO SECONDO METODI ECOLOGICAMENTE. CORRETTI DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI, PRODOTTI IN TERRITORIO SAMMARINESE.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino,

Vista la nota prot. n. 172/98 in data 25 febbraio 1998 a firma del Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura della Repubblica di San Marino, con la quale si richiede di pervenire ad un'intesa al fine di trasferire i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi prodotti nel territorio sammarinese presso impianti in territorio italiano, rappresentando, a tal fine, che le ridotte dimensioni e le caratteristiche del territorio della Repubblica di San Marino nonché l'alta densità abitativa impediscono di realizzare impianti di smaltimento dei rifiuti predetti idonei ed adeguati al fabbisogno e determinano, di conseguenza, una situazione di eccezionale difficoltà nella gestione dei rifiuti;

Visto il prospetto riassuntivo allegato alla nota suddetta, concernente la valutazione previsionale di massima di produzione di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi nella Repubblica di San Marino;

Nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia;

235

Visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare riferimento all'articolo II, punto 4; e IV;

#### hanno convenuto quanto segue.

# ARTICOLO 1

E' consentita l'importazione nel territorio della Repubblica Italiana dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e destinati ad essere sottoposti ad attività di recupero, in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente nel territorio della Repubblica Italiana.

A tal fine la Repubblica di San Marino stipula con le Regioni della Repubblica Italiana tenendo conto, per quanto possibile in relazione alla tipologia dei rifiuti da recuperare ed alla situazione degli impianti specializzati ed appropriati esistenti, dell'obiettivo di ridutre i movimenti dei rifiuti.

# ARTICOLO 2

Le importazioni nel territorio della Repubblica Italiana dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette alle procedure stabilite dalle vigenti normative comunitaria ed italiana. Ove ne ricorrano le condizioni, le Autorità competenti di destinazione possono stipulare con la Repubblica di San Marino accordi relativi all'uso della procedura di notifica generale prevista dalla normativa comunitaria vigente.

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi in uscita dalla Repubblica di San Marino devono viaggiare accompagnati dal formulario di identificazione previsto dalla vigente normativa italiana.

# ARTICOLO 4

I trasportatori che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e importano tali rifiuti nel territorio della Repubblica Italiana devono essere autorizzati secondo la normativa vigente nella Repubblica di San Marino. I predetti soggetti, qualora effettuino anche operazioni di trasporto all'interno del territorio italiano, devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. A tal fine le Sezioni regionali dell'Albo provvedono ad iscrivere, alle condizioni previste dalla normativa vigente, i trasportatori della Repubblica di San Marino che ne facciano richiesta.

#### ARTICOLO 5

Per la raccolta, il trasporto, nonché per il riciclaggio ed il recupero nel territorio della Repubblica Italiana di determinate tipologie di rifiuli speciali e di rifiuti pericolosi prodotti sul proprio territorio, la Repubblica di San Marino può stipulare specifiche convenzioni con enti o imprese che operano sul territorio della Repubblica Italiana, ed in particolare con consorzi, anche obbligatori.

# <u>ARTICOLO 6</u>

I rifiuti oggetto del presente Accordo introdotti nel territorio della Repubblica Italiana devono essere gestiti secondo metodi ecologicamente corretti. L'Autorità competente di destinazione è autorizzata a vietare l'introduzione dei rifiuti nella zona di giurisdizione se ha motivo di ritenere che non possa essere soddisfatta la predetta condizione.

# ARTICOLO 7

Le importazioni nel territorio della Repubblica Italiana dei rifiuti di cui al presente Accordo sono soggette al deposito, a favore della Repubblica di San Marino, di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra le spese di trasporto - compresi gli eventuali casi di spedizioni di rifiuti non conformi alle clausole del documento di accompagnamento o dei contratto e di traffico illecito di rifiuti -, nonché le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni.

Le Autorità della Repubblica di San Marino provvederanno allo svincolo della polizza fideiussoria solo dopo aver ricevuto il certificato di avvenuto corretto recupero da parte della comperente Autorità di destinazione.

## ARTICOLO 8

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni che regolano il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procédure interne all'uopo previste.

Il presente Accordo può essere modificato consensualmente per Scambio di Note/Lettere tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore e saranno preventivamente notificate alla Commissione europea.

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo per iscritto all'altra Parte con notifica non inferiore a sei mesi.

La denuncia dell'Accordo non inciderà sui diritti e sugli obblighi da esso derivanti nel periodo precedente alla denuncia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a SAN MARINO , il 24 SETTEMBRE 2000 in due originali entrambi nella lingua italiana e facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

يتبين وروايين وروايين والمتعادين

Per il Governo della Repubblica di San Marino Autro Aut

valenis caliplan





1

# ACCORDO

# TRA

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA (RER) E REPUBBLICA DI SAN MARINO (RSM)

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ANCHE PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO, IN ATTUAZIONE DI ACCORDI VIGENTI.

Visti:

- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare riferimento all'articolo II, punti 4, 6 e 10, e all'articolo IV;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese;
- l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti, sottoscritto a San Marino il 31 gennaio 2008;
- L'intesa tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per l'attivazione di forme di collaborazione nel settore dello smaltimento dei rifiuti, sottoscritta a Bologna il 7 novembre 1995;
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
- la Direttiva 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 19 novembre 2008, relativa al rifiuti e che abroga alcune direttive;

- II D.L.vo 03.04.2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche;
- le norme della Regione Emilia-Romagna vigenti in materia nonché ogni altra disposizione riferibile agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
- la L.R. 28.07.2008 n. 16, "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale."

Premesso:

- che la Repubblica di San Marino non ha, ad oggi, la possibilità di disporre autonomamente di idonei impianti di smaltimento e/o recupero;
- che la Repubblica di San Marino attualmente produce le seguenti tipologie di rifiuti speciali individuate secondo le sotto elencate macro categorie stabilite dal catalogo Europeo dei Rifiuti (CER):
  - Non pericolosi: 03, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20;
  - Pericolosi: 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- che i rifiuti speciali di cui al precedente punto sono esportati verso impianti ubicati sul territorio della RER ove subiscono i trattamenti di smaltimento (D) e/o recupero (R) sotto indicati in relazione a ciascuna macro categoria:
  - Non pericolosi: 03 (R), 04 (R), 06 (D), 07 (R–D), 08 (R-D), 10 (R–D), 12 (R–D), 15 (R–D), 16 (R), 17 (R–D), 18 (R–D), 20 (R–D);
  - Pericolosi: 07 (R–D), 08 (R–D), 09 (D), 11 (R–D), 12 (R–D), 13 (R), 14 (R–D), 15 (R–D), 16 (R), 17 (R–D), 18 (R–D), 19 (D), 20 (R–D);
- che proprio in virtù di queste limitazioni la Repubblica di San Marino garantisce l'adozione di obiettivi e azioni finalizzati a ridurre l'uso delle risorse e a promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti stabilita dalla legislazione europea, anche mediante l'introduzione della responsabilità estesa del produttore che si traduce nella possibilità di prevedere misure "volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.".
- che, per migliorare la possibilità di effettivo recupero e ridurre le esigenze di smaltimento dei rifiuti, nonché facilitare l'attività di controllo da parte delle autorità competenti, la Repubblica di San Marino si impegna a coordinare l'attività di gestione dei rifiuti anche mediante l'elaborazione e l'attuazione di un piano di gestione inerente ai rifiuti urbani e speciali;
- che la RSM si impegna a valutare, nei casi di particolari tipologie di rifiuti legate al diffuso consumo (quali ad esempio i pneumatici fuori uso), la promozione e l'attivazione di azioni finalizzate a renderne più efficace e sicuro il recupero nonché a ridurre gli impegni amministrativi cioè creando le condizioni per massimizzare l'uso della notifica generale di cui all'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- che la contabilizzazione dei rifiuti, di cui resta garante la Repubblica di San Marino, dovrà comprendere, oltre agli altri, sia i rifiuti che sono sottoposti, nel territorio della RER, ad operazioni di smaltimento e di recupero intermedio, che i rifiuti, destinati ad operazioni di recupero, spediti nel rispetto degli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- che la Regione Emilia-Romagna è provvista di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti in grado di gestire i quantitativi di rifiuti prodotti nella Repubblica di San Marino;

2

# Si conviene e stipula il seguente accordo:

# ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (RER) E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO (RSM) PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI È SPECIALI ANCHE PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO, IN ATTUAZIONE DI ACCORDI VIGENTI.

# Articolo 1

- Le Parti, visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente del 16 marzo 1994, cooperano nel controllo dello stato dell'ambiente, nella prevenzione e difesa del suolo, delle acque, dell'aria e nell'attuazione di iniziative comuni volte alla conservazione e valorizzazione della natura, ivi compresa la flora e la fauna, e dei paesaggi transfrontalieri;
- 2. In particolare la Regione Emilia-Romagna visti l'articolo II, punti 4, 6 e 10, e l'articolo IV, del sopracitato Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana nonché gli Accordi tra la Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana, sottoscritti il 21 settembre 2000, acconsente, in ossequio al principio di prossimità, all'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino al fine di essere recuperati o smaltiti alle condizioni normative e tecniche vigenti, secondo i quantitativi e le modalità richiamate all'art. 4 e specificate nell'Allegato al presente accordo.

# Articolo 2

 La Repubblica di San Marino si impegna a valutare ed attivare azioni di coordinamento, in caso di particolari tipologie di rifiuti, legate al diffuso consumo, che possano renderne più efficace e sicuro il recupero, quali l'attivazione di un centro di raccolta e pretrattamento, situato sul proprio territorio. Per tale centro ci si potrà avvalere delle disposizioni dell'articolo 13 del soprarichiamato Regolamento (CE) n. 1013/2006.

### Articolo 3

- 1. La Repubblica di San Marino si impegna a modificare la propria normativa in materia di gestione rifiuti in modo che siano garantite:
  - l'omogeneità nella classificazione e nell'identificazione dei rifiuti, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000;
  - la tracciabilità della gestione dei rifiuti dalla produzione alla raccolta;
  - l'elaborazione e l'adozione di un piano di gestione dei rifiuti, urbani e speciali, contenente, fra l'altro, obiettivi e azioni rispondenti alle esigenze di ridurre l'uso delle risorse e di promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti stabilita dalla legislazione europea;
  - il rispetto dei limiti quantitativi concordati, anche mediante l'istituzione di una Autorità, atteso che la RSM resta garante degli aspetti contabili e gestionali inerenti a tutte le spedizioni di rifiuti prodotti sul proprio territorio;
  - la riduzione dei rifiuti biodegradabili, per i rifiuti urbani indifferenziati conferiti in discarica, o diversamente assicurare il pretrattamento degli stessi anche mediante l'eventuale maggior costo presso il gestore dell'impianto di discarica stesso. In particolare gli aspetti inerenti al quadro delle prestazioni da assicurare ai propri rifiuti urbani saranno argomento di intese attuative, di cui al successivo articolo 8, in base alle esigenze normative eventualmente sopraggiunte.
- La Repubblica di San Marino si impegna altresì a fornire, alla Regione Emilia-Romagna, una relazione annuale che evidenzi i quantitativi di rifiuti esportati nel territorio regionale, contenente le informazioni necessarie alle Autorità di destinazione regionali ai fini della

3.

comunicazione di cui all'articolo 13 paragrafo 3 della Convenzione di Basilea, insieme alle nuove modalità gestionali adottate in applicazione delle normative assunte in applicazione anche del comma 1 del presente articolo.

# Articolo 4

- La quantità annuale complessiva di rifiuti ammissibile nel territorio regionale ai sensi del presente accordo è definita ed indicata nell'Allegato di cui all'articolo 1 secondo le destinazioni a recupero e a smaltimento ed è articolata secondo le tipologie di rifiuti previste dal Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- Le parti concordano che possono essere apportate modifiche ai quantitativi annui di rifiuti di cui al comma 1, e secondo quanto indicato nell'Allegato, nel limite massimo del 20% e tenuto conto della disponibilità degli impianti di smaltimento presenti sul territorio della RER.
- 3. I quantitativi annui di rifiuti possono essere modificati su richiesta formale della RSM, predisposta dall'Autorità garante degli aspetti contabili e gestionali, di cui al precedente articolo 3, alla Giunta regionale che si esprime nel merito.

## Articolo 5

 Le modifiche inerenti ai soli quantitativi di rifiuti destinati a recupero non costituiscono variazione delle finalità stabilite dal presente accordo e pertanto potranno avvenire previa richiesta formale da parte della Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente della RSM alla Giunta regionale che si esprime nel merito.

# Articola 6

1. Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

# Articolo 7

 Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente mediante un Protocollo aggiuntivo all'Accordo, soggetto da parte italiana alle stesse procedure di informazione e valutazione delle competenti Amministrazioni centrali di cui all'art. 6, comma 3 della legge n. 131/2003. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

# Articolo 8

- 1. Il presente accordo entra in vigore alla firma e sostituisce:
  - l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti, sottoscritto a San Marino il 31 gennalo 2008;
  - l'intesa tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per l'attivazione di forme di collaborazione nel settore dello smaltimento dei rifiuti, sottoscritta a Bologna il 7 novembre 1995.
- Le Province di Forli-Cesena e di Rimini, ferme restando le disposizioni del Titolo II del Regolamento CE n. 1013/2006, stipuleranno specifiche intese finalizzate a concordare tutti i necessari aspetti operativi preliminari allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e destinate ai rispettivi impianti provinciali.

# Articolo 9

- 1. Il presente accordo ha durata quinquennale ed è prorogato di un ulteriore quinquennio qualora entro un anno dalla scadenza non pervenga denuncia ad una delle partì.
- E' facoltà delle parti recedere dal presente accordo in caso di immotivato mancato rispetto degli impegni assunti nei tempi previsti, previa comunicazione della parte recedente che preveda un preavviso di almeno sei mesi.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

, il <u>standard that</u> in due originali, ciascuno in lingua italiana, Fatto a the log land entrambi facenti ugualmente fede.

per la Regione Emilia-Romagna Presidente --Vasco Errani - ALC

per la Repubblica di San Marino Segretario di Stato Giancarlo Venturini

<u>Nota a verbale</u>: Per la parte della Regione Emilia-Romagna il presente Accordo, una volta sottoscritto tra le parti, ha efficacia dalla data della ratifica dell'Assemblea Legislativa, in base all'art. 13, comma 2, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna e dell'articolo 18 della L.R. n. 16/2008.

San Marina, II <u>29-12-2011</u> VISTO PER COPIA OCHIFORME

5

# ALLEGATO

Le procedure e la documentazione da utilizzare per l'esportazioni di rifiuti speciali e urbani destinati a recupero o a smaltimento sono, in quanto prevalenti, quelle stabilite dal Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Ai rifiuti urbani vanno applicate le sole procedure previste dal Titolo II del Regolamento CE n. 1013/2006.

Per le prestazioni delle garanzie finanziarie, e per le ulteriori richieste di documentazione, si fa riferimento alle norme statali vigenti nonché a quanto previsto dal D.L.vo 03.04.2006 n. 152.

I requisiti dei rifiuti che si possono smaltire direttamente negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, quali ad esempio i rifiuti costituiti da materiali provenienti dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento di acque reflue domestiche ovvero rifiuti costituiti da materiali derivanti dalla manutenzione delle refi fognarie, sono definiti dal D.L.vo 03.04.2006 n. 152 nonché dalle norme regionali vigenti in materia. I quantitativi di tali tipologie di rifiuto oggetto dell'accordo sono indicati nel punto "a) rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi da fosse settiche e similari" della successiva tabella.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti (deliberazione GR 9 maggio 2003, n. 1053 – paragrafo 6, comma 2), i rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi diversi da quelli indicati nel precedente capoverso potranno essere smaltiti in impianti di trattamento delle acque reflue urbane, esclusivamente mediante pretrattamento dedicato in relazione alla tipologia dei rifiuti da trattare. I quantitativi di tali tipologie di rifiuto oggetto dell'accordo sono indicati nel punto "b) rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi di altra natura che necessitano di pretrattamento (ai sensi D.G.R. n. 1053/2003)" della successiva tabella.

Tipologia rifiuti	Quantitativi massimi annui oggetto dell'accordo
RIFIUTI DESTINATI A SMALTIMENTO:	Tonnellate 22.100
DI CUİ:	
A) RIFIUTI LIQUIDI E SEMILIQUIDI/FANGOSI DA FOSSE SETTICHE E SIMILARI;	mc 1.500 circa
B) RIFIUTI LIQUIDI E SEMILIQUIDI/FANGOSI DI ALTRA NATURA CHE NECESSITANO DI PRETRATTAMENTO (AI SENSI D.G.R. N. 1053/2003);	mc 1.500 circa
C) ALTRI RIFIUTI;	Tonnellate 3.100
D) RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI.	Tonnellate 16.000
RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO COMPRESI NEGLI ALLEGATI RICHIAMATI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 3 DEL PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO N. 1013/2006	Tonnellate 5.000
RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO COMPRESI NEGLI ALLEGATI RICHIAMATI AI PARAGRAFI 2, 4 E 5 DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N. 1013/2006	Tonnellate 27.000
Totale in tonnellate	54.100

6

	-
 rispettare le modalità di accettazione oggi vigenti e garantendo, mediante opportuni	
 controlli, la totale assenza di rifiuti con classificazione diversa da quella individuata	
 all'articolo 3 del presente Accordo.	
 L'A.A.S.S. si impegna a rispettare le specifiche procedure di conferimento e di	
 ammissibilità dei rifiuti previste dalla normativa vigente, nonché quelle riportate	
 nell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica denominato "Ginestreto	
 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Loc. Ginestreto.	
 L'A.A.S.S. si impegna altresi, a presentare il rendiconto annuale previsto	
 dall'articolo 5 del presente Accordo.	
 I trasportatori che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti	
 individuati dal successivo art. 3 prodotti nel territorio della RSM ed importano tali	
 rifiuti nel territorio della Provincia di Forli-Cesena per il conferimento presso	
 l'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 Rubicone - Loc. Ginestreto, devono essere autorizzati secondo la normativa vigente	
 nella RSM e devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi	
 dell'art. 194, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i	
 Art. 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 Compiti del Comune di Sogliano al Rubicone e della Provincia di Forlì-Cesena	
 Il Comune di Sogliano al Rubicone si impegna a ricevere nell'impianto di	
 discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone - Loc.	10
 Ginestreto, gestito dalla Società Sogliano Ambiente S.p.A., i rifiuti oggetto del	
 presente Accordo e a programmare il loro smaltimento, previa stipula di apposito	
 contratto conforme al Regolamento (CE) n.1013/2006 da redigere tra l'A.A.S.S. e	ATT -
l'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in Comune di Sogliano al	
 Rubicone – Loc. Ginestreto.	

	· · ·	
	·	
	subordinata alla proroga del sopra richiamato Accordo fra RSM e RER del 14	
	novembre 2011.	
	È facoltà delle Parti recedere dal presente Accordo, in caso di immotivato	
	mancato rispetto degli impegni assunti nei tempi previsti, previa comunicazione	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	della parte recedente che preveda un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.	
	Art. 5	
	Collegio di Vigilanza per l'esecuzione dell'Accordo	
	La corretta esecuzione dell'Accordo è verificata da un Collegio di Vigilanza	
	presieduto dal Presidente della Provincia di Forlì-Cesena e composto dal Segretario	
	di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.P. e dal	
	Sindaco del Comune di Sogliano al Rubicone, ovvero da loro rappresentanti	
	appositamente delegati.	
	Di norma il Collegio di Vigilanza si riunisce una volta all'anno per la verifica	
	della corretta attuazione dell'Accordo. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno,	
	l'A.A.S.S. dovrà presentare alle parti firmatarie del presente Accordo, un rendiconto	
	annuale, precisando le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati	
	prodotti nella RSM conferiti presso l'impianto di discarica denominato "Ginestreto	
	2" sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Loc. Ginestreto.	
	Art. 6	A
	Modifiche all'Accordo	
	Eventuali integrazioni o modifiche del presente Accordo dovranno essere oggetto	
	di separato atto formale sottoscritto dalle parti firmatarie dell'Accordo stesso.	X
	Sono fatte salve eventuali modifiche alla normativa di riferimento vigente,	
1	comprese eventuali disposizioni applicative delle norme relative all'iscrizione	U /A
	all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.	- CHANG

	1	
		-
	20.03.01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta	
	comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di	
	recupero o smaltimento sono soggette () alle stesse disposizioni previste per le	
	spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento";	
	Precisato, inoltre, che l'Allegato al sopraccitato Accordo tra RER e RSM al	
	secondo paragrafo specifica che "Ai rifiuti urbani vanno applicate le sole procedure	
<u></u>	previste dal Titolo II del Regolamento CE n. 1013/2006'';	
	Visto il Decreto Delegato della Repubblica di San Marino 25 luglio 2011 n. 113	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	che all'articolo 26, comma 2 stabilisce che l'Unità Operativa Gestione Ambientale	
11-A-	(U.O.G.A.) svolge per la RSM il ruolo di "Autorità competente di Spedizione" ai	
	sensi dell'articolo 2, paragrafo 19 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;	
	Rilevato che le funzioni di Autorità competente di Spedizione e di Destinazione,	· · · ·
	attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 194, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e	
	successive modificazioni, sono delegate alle Province in virtù della delega di	
	competenze operata dall'art. 137 della L.R. 3/99, successivamente riconfermata	
	dail'articolo 5, comma 1 della L.R. 5/06;	
	Evidenziato che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 15,	
	lettera b) del Regolamento (CE) n. 1013/2006, il ruolo di notificatore sarà svolto	/
	dall'Azienda Autonoma per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino	A
	(A.A.S.S.), in qualità di detentore dei rifiuti oggetto delle spedizioni transfrontaliere	
_	di cui al presente Accordo;	
	Rilevato altresì, che i rifiuti urbani ed assimilati provenienti dalla RSM potranno	
	essere conferiti presso l'impianto di discarica denominato "Ginestreto 2" sito in	Tel D
	Comune di Sogliano al Rubicone - Loc. Ginestreto solo ad avvenuta approvazione da	L'ATT
	parte del Consiglio Comunale di Sogliano al Rubicone della programmazione	April
	3	

-		
	Accordo tra la Provincia di Forlì-Cesena, il Comune di Sogliano al	
	Rubicone e la Repubblica di San Marino per lo smaltimento dei rifiuti	
	urbani ed assimilati prodotti nella Repubblica di San Marino	
~	Visto il D.Lgs. della Repubblica Italiana 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia	
	ambientale" e successive modificazioni;	
	Considerato che l'articolo 194, comma 1 di tale Decreto come novellato	
	dall'articolo 17 del D.Lgs. della Repubblica Italiana 3 dicembre 2010 n. 205 dispone	
;	che le spedizioni transfrontaliere di rifiuti siano disciplinate da specifici	
	Regolamenti comunitari, nonché da specifici accordi bilaterali stipulati dalla Unione	
	Europea e/o dagli Stati membri con altri Paesi terzi;	
	Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio	
- <u>-</u>	del 14/06/2006 e s.m.i., che istituisce le procedure ed i regimi di controllo delle	
	spedizioni transfrontaliere;	
	Visto l'accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione	
	dell'ambiente stipulato in data 16/03/1994, il cui articolo 2. comma 4 demanda agli	
	Enti pubblici e privati la stipulazione di specifiche Intese;	·
	Visto l'"Accordo tra Regione Emilia-Romagna (RER) e Repubblica di San	
	Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti urbani e speciali anche pericolosi destinati	<u>n/</u>
	al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti" sottoscritto in data	- Hor
	14 novembre 2011, così come ratificato con Delibera dell'Assemblea Legislativa	٢
	Regionale n. 68 del 20.12.2011, prot. 41625;	
	Precisato che il sopraccitato Accordo tra RER e RSM è funzionale all'attuazione	
<u></u>	della disposizione di cui all'articolo 182, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 come	Vidher





RegioneLombardia

# ACCORDO

Tra la Repubblica di San Marino e la Regione Lombardia per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero

# Visti:

- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare riferimento all'articolo II, punti 4, 6 e 10 e all'articolo IV;
- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti in territorio sammarinese firmato a San Marino il 21 settembre 2000;
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e successive modificazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
- il Decreto Legislativo della Repubblica Italiana 3 aprile 2006 п.152 "Norme in matería ambientale" e successive modificazioni;
- le norme della Regione Lombardia vigenti in materia;
- il Decreto Delegato della Repubblica di San Marino 25 luglio 2011 n.113 "Norme per la gestione dei rifiuti";
  Premesso:

- che la Repubblica di San Marino non ha la possibilità di disporre autonomamente di idonei impianti di recupero dei rifiuti prodotti nel suo territorio;

- che, in considerazione della superiore limitazione, la Repubblica di San Marino è intenzionata ad incentivare la riduzione della produzione dei rifiuti promuovendo il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi nonché il recupero di energia;
- che la Regione Lombardia è provvista di impianti di recupero di rifiuti in grado di gestire i quantitativi prodotti nella Repubblica di San Marino;

Si conviene e si stipula quanto segue:

# Articolo 1

In attuazione dell'Accordo sottoscritto tra la Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana il 21 settembre 2000 citato in premessa, la Regione Lombardia acconsente all'ingresso nel proprio territorio dei

A

1

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a San Marino (RSM) il 28 novembre 2011 in tre originali, ciascuno in lingua italiana, tutti facenti ugualmente fede.

Per la Regione Lombardia l'Assessore Territorio e Urbanistica

Daniele Belotti

Per la Repubblica di San Marino Il Segretario di Stato di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.P.

Gian Carlo Venturini

(delegato dal Congresso di Stato con delibera ipretata 8, povembre 2011 n.23, Praties n.1830) 0

Sen Marine H 29-12-204 VISTO FER OLPIA CONFORME

3

(delegato dal Presidente della Regione Roberto Formigoni con atto prot. 17.XI.2011, n. Al. 2011.0108784)

# REG. MT. N. 16893



L'ORIGINALS



REPUBBLICA DI SAN MARINO

# ACCORDO TRA

# LA REGIONE MARCHE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER LO SMALTIMENTO ED IL RECUPERO NELLA REGIONE MARCHE DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

#### Premesso che

- il presente Accordo tra la Regione Marche e il Governo della Repubblica di San Marino attua quanto disposto dall' "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio sammarinese", pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/2001, Serie generale nonché dall' "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio sammarinese" pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/2001, Serie generale;

- per quanto non stabilito dal presente Accordo, si applicano le disposizioni che regolano il trasporto transfrontaliero di rifluti previste dal Titolo V – "Importazioni nella Comunità da Paesi terzi" del Regolamento (CE) 1013/06 che rimanda, con l'aggiunta di alcune disposizioni riguardanti le dogane, alle procedure stabilite nel Titolo II "Spedizioni all'interno della Comunità con o senza transito attraverso Paesi terzi";

- che il Documento di Notifica e il Documento di Movimento, rilasciati dalla Repubblica di San Marino, sono conformi ai facsimile di cui agli Allegati I-A e I-B del sopra richiamato Regolamento (CE) n. 1013/06;

- il presente Accordo applica le disposizioni di legge della Regione Marche vigenti in materia, nonché ogni altra disposizione riferibile agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

#### si conviene e si stipula quanto segue:

#### Articolo 1

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, è consentita l'importazione e lo smaltimento o il recupero nel territorio della Regione Marche di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, soggetti a procedura di notifica a norma del Regolamento (CE) 1013/06, prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino, per un quantitativo massimo annuo di:

- 3.100 tonnellate per i rifiuti soggetti a smaltimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1013/06.

- 5.000 tonnellate per i rifiuti soggetti a recupero compresi negli Allegati richiamati all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1013/06.

I rifiuti destinati a recupero compresi negli Allegati richiamati all'articolo 3, paragrafi 2 e 4 del Regolamento (CE) 1013/06 (cosiddetti in Lista Verde) prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino possono essere importati e recuperati in impianti siti nel territorio marchigiano mediante procedura di spedizione conforme a quanto previsto dall'articolo 18 del predetto Regolamento (CE) senza limite alcuno nei quantitativi annui.





REPUBBLICA DI SAN MARINO

I rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi importati dalla Repubblica di San Marino devono essere sottoposti ad attività di smaltimento o recupero in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente della Repubblica Italiana e della Regione Marche.

#### Articolo 2

E' vietata l'importazione nel territorio della Regione Marche dei rifiuti prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino contenenti PCB (policlorodifenili, policlorotrifenili, monometiltetracloro difenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenil-metano nonché ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso e dei rifiuti radioattivi).

#### Articolo 3

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni dei citati "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sanmarinese" e "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali pericolosi prodotti in territorio sanmarinese" nonché le disposizioni previste dagli articoli 41, 42 e 43 del Titolo V "Importazioni nella Comunità da Paesi terzi" del Regolamento CE 1013/2006. Non si applicano gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive, di cui all'articolo 42, relativi alle dogane.

#### Articolo 4

I trasportatori che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e importano tali rifiuti nel territorio della Regione Marche devono essere autorizzati secondo la normativa vigente dalla Repubblica di San Marino. I predetti soggetti, qualora effettuino anche operazioni di trasporto all'interno del territorio italiano, devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

#### Articolo 5

Le importazioni dei rifiuti di cui al presente Accordo nel territorio della Repubblica Italiana sono soggette al deposito da parte del notificatore ed a favore della Repubblica di San Marino, di una garanzia finanziaria bancaria o assicurativa che copra, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento (CE) n.1013/06:

- a) le spese di trasporto; e
- b) le spese di smaltimento o di recupero, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie; e
- c) le spese di deposito per 90 giorni.

La garanzia finanziaria è, in particolare, finalizzata a coprire le spese derivanti da:

- a) casi in cui la spedizione, il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo guanto indicato nell'art. 22 del Regolamento CE 1013/06;
- b) casi di spedizione, recupero o smaltimento di rifiuti illegali di cui all'art. 24 del Regolamento CE 1013/06;
- c) qualora l'importo della garanzia finanziaria risultasse insufficiente a coprire le spese derivanti dall'illecito smaltimento o recupero dei rifiuti, la parte eccedente la garanzia sarà coperta dal Governo della Repubblica di San Marino nel caso di impossibile escussione dei





REPUBBLICA DI SAN MARINO

soggetti prioritariamente tenuti a sostenere tali spese a mente delle gerarchie e delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento (CE) n.1013/2006.

Le Autorità della Repubblica di San Marino provvedono allo svincolo della garanzia finanziaria solo dopo aver ricevuto il certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero intermedio o finale, contenuto nel Documento di Movimento, rilasciato dal parte dell'impianto marchigiano di smaltimento o recupero, intermedio o finale, e trasmesso dalla competente Autorità di destinazione direttamente alla Repubblica di San Marino.

## Articolo 6

Il presente accordo ha efficacia dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio-Assemblea Legislativa della Regione Marche.

Il presente Accordo ha durata quinquennale ed è prorogato di un ulteriore quinquennio qualora entro un anno dalla scadenza non pervenga denuncia ad una delle parti.

E' facoltà delle parti recedere dal presente Accordo in caso di Immotivato mancato rispetto degli impegni assunti nei tempi previsti, previa comunicazione della parte recedente che preveda un preavviso di almeno sei mesi.

# Articolo 7

Il presente Accordo sarà comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Italiana i quali provvederanno, se del caso, a notificarlo alla Commissione Europea.

#### Articolo 8

Ogni controversia fra le parti contraenti riguardo all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

Fatto a <u>ANCONA</u> il <u>28</u>05/2013 in due originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi facenti ugualmente fede.

PER LA REGIONE MARCHE L'Assessore all'Ambiente Sandro Donati

le no forme

PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI PASQUALE VALENTINI


REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

# Codici CER divisi per macro-categorie per Emilia-Romagna anno 2012

Categoria CER	Tonnellate	Operazione
02.00.00	4,072	R
03.00.00	1.201,620	R
04.00.00	84, 100	R
06.00.00	262,350	D
07.00.00	119,870	R
07.00.00	1.273,180	D
08.00.00	801,709	D
08.00.00	3.116,464	R
09.00.00	0,720	R
09.00.00	11,828	D
10.00.00	223,640	R
11.00.00	345,300	R
12.00.00	83,300	D
12.00.00	4.609,208	R
13.00.00	83,060	R
14.00.00	15,822	R
14.00.00	89,945	D
15.00.00	82,958	D
15.00.00	5.283,918	R
16.00.00	100,634	D
16.00.00	659,480	R
17.00.00	557,580	D
17.00.00	2.196,844	R
18.00.00	93, 380	D
19.00.00	35,690	D
19.00.00	57,580	R
20.00.00	406,550	R
20.00.00	14.955,530	D
TOTALE	36.756,332	

1. 0

Codici CER divisi per macro-categorie per Emilia-Romagna anno 2...



# Codici CER divisi per macro-categorie per Lombardia anno 2012

Categoria CER	Tonnellate	Operazione
03.00.00	17.220,250	R
09.00.00	13,711	R
TOTALE	17.233,961	

09.00.00-

۱

0.08%

# Codici CER divisi per macro-categorie per Marche anno 2012

Categoria CER	Tonnellate	Operazione
03.00.00	3.512,755	R
12.00.00	1, 135, 180	R
15.00.00	763,680	R
16.00.00	50,330	R
17.00.00	970,675	R
20.00.00	227,095	R
TOTALE	6.659,715	

